

modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.

Il dipendente responsabile che consegna moduli

di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.».

IL COMMENTO

di Pasquale Troncone

Introduzione

Con l'entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, di attuazione della legge-delega 25 giugno 1999, n. 205, diviene operativo un ampio programma di depenalizzazione degli illeciti penali minori a distanza di circa un ventennio dalla prima significativa depenalizzazione introdotta con la l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale») (1).

Soltanto la prassi applicativa stabilirà se l'intervento legislativo volto al ridimensionamento del *carico penale minore* avrà consentito una effettiva riduzione dei procedimenti giudiziari. Certamente la nuova disciplina dell'assegno bancario e postale ha prodotto un mutamento radicale della materia. Sarebbe, tuttavia, errato esprimersi in termini di semplice depenalizzazione, dal momento che il legislatore ha nello stesso tempo introdotto nuove e diverse fattispecie di reato. Se da un lato, quindi, ha trasformato in illeciti amministrativi i precedenti delitti di «emissione di assegno senza autorizzazione» e di «emissione di assegno senza provvista», dall'altro ha introdotto due nuove fattispecie penali con l'art. 32 e, infine, riformulato i precedenti artt. 124 e 125 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (2).

È appena il caso di osservare che siffatto intervento complessivo poteva rappresentare l'occasione per procedere alla contemporanea abrogazione del r.d. n. 1736 del 1933 e della l. 20 dicembre 1990, n. 386 e, attraverso la formulazione di un testo unico, stabilire una disciplina organica all'intera materia dell'assegno bancario e postale.

Va, peraltro, sottolineato a tale proposito che nel corso degli ultimi anni sono state introdotte leggi che regolano la emissione e l'uso di altri mezzi di pagamento come, ad esempio, la carte di credito. E, probabilmente, nel prossimo futuro il mercato del credito registrerà la circolazione di altri strumenti di pagamento, come la transazione telematica. In definitiva, vista la rapida evoluzione del settore dei mezzi di pagamento, sarebbe stato auspicabile un intervento legislativo coordinato, che evitasse possibili disarmonie di sistema. Non a caso l'art. 36 d.lgs. n. 507 del 1999, nel prevedere la istituzione di un archivio informatizzato presso la Banca d'Italia, dispone che in esso vengano introdotti i dati di coloro che avranno abusato dell'utilizzo sia di assegni bancari e postali che di carte di pagamento. È appena il caso di ricordare che la repressione penale del fenomeno dell'utilizzo abusivo di carte di credito, di pagamento e documenti in genere che abilitano al prelievo di denaro contante, è affidata ad altra legge, la l. 5 luglio 1991, n. 197.

La necessità di avere una disciplina organica si avvertirà soprattutto con l'introduzione della moneta unica europea, per la quale si imporrà una disciplina comune agli Stati membri e questo forse rappresenterà il primo tassello per la creazione di un diritto penale europeo.

La nuova disciplina dell'assegno bancario e postale, oltre che caratterizzarsi per la trasformazione dei reati più significativi in materia in illeciti amministrativi, propone un significativo apparato sanzionatorio che copre una vasta area. Va segnalato il particolare sforzo di anteporre alla sanzione penale delle misure amministrative di carattere preventivo, si veda in proposito la c.d. *revoca di sistema*. A questo si aggiunge un complesso quadro normativo di sanzioni accessorie di natura amministrativa e penale che insieme assolvono la finalità *special-preventiva* di individualizzazione della sanzione nei confronti del responsabile, fino alla estrema misura di allontanarlo per un lungo periodo dal mercato del credito.

La depenalizzazione dell'assegno bancario

Va preliminarmente osservato che la disciplina legislativa di parte generale relativa agli illeciti penali depenalizzati è contenuta nella l. 24 novembre 1981, n. 689, alla Sezione I, denominata «Principi generali». Pertanto, la nuova normativa dell'assegno bancario e postale deve essere necessariamente ricondotta a quella disciplina di carattere generale per stabilire: i criteri di applicazione dell'illecito depenalizzato, il possibile concorso materiale di illeciti, l'eventuale concorso di persone, e così via.

Note:

(1) In realtà il legislatore ha proceduto a trasformare in illeciti amministrativi ipotesi delittuose di particolare rilevanza, come i reati in materia di assegno. In chiave di offensività costituzionale del fatto, va detto che, piuttosto che di un intervento di depenalizzazione, si è trattato di un'opera di decriminalizzazione di talune fattispecie incriminatrici. La dottrina, a tale proposito, ha sottolineato che, mentre per la depenalizzazione si fa riferimento all'intervento su reati che tutelano interessi inconciliabili o non più rilevanti per la Costituzione, si parla di decriminalizzazione quando gli interessi sono compatibili con la Costituzione e meritevoli di tutela giuridica. Tutela che per questi ultimi può essere apprestata attraverso la previsione dell'illecito amministrativo. V. sul tema, F. Mantovani, *Diritto penale*, Padova, 1979, 194-195.

(2) Per l'analisi complessiva della disciplina di settore, cfr. S. Pieri, *L'assegno*, Torino, 1998, *passim*. Per gli aspetti penalistici cfr. L. Conti, *La nuova disciplina penale dell'assegno bancario*, in *Riv. it. dir. pen. ec.* (???), 1991, E ancora *Id.*, *Assegno nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, ..., 1995,

LEGISLAZIONE

439

DIRITTO PENALE
E PROCESSO
n. 412000

c.p. («Inosservanza di pene accessorie») che prevede la pena della reclusione da due a sei mesi.

In questo caso invece, il legislatore ha inteso sancire il divieto di emissione di assegno con una figura di reato autonoma e speciale rispetto a quella del codice penale, elevando la sanzione che è compresa tra sei mesi e tre anni. Si tratta di una scelta di politica criminale particolarmente severa che, diversamente dal passato, non consentirebbe, se non in pochi casi, ad esempio, l'emanazione del decreto penale di condanna. Ed infatti, l'art. 459 c.p.p. stabilisce che, se si ritiene che si debba applicare la sola pena pecuniaria, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale, quindi tre mesi. Dal momento che la sanzione sostitutiva pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 l. n. 689 del 1981, opera fino al massimo dei tre mesi e che il nuovo delitto non prevede che la sola pena della reclusione, si potrà ricorrere al decreto penale di condanna soltanto quando la sanzione irrogabile sia estremamente contenuta.

Il *punctum dolens* della riforma, tuttavia, è rappresentato dall'altra figura di reato introdotta sempre con il comma 1 dell'art. 7 l. n. 386 del 1990. Viene previsto che, nel caso di pena accessoria conseguente alla condanna per il delitto di cui si è detto sopra, di emissione di assegni in violazione ai divieti stabiliti con le sanzioni amministrative accessorie, il responsabile è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

L'assetto normativo induce a ritenere che il legislatore abbia seguito il criterio della equivalente gravità del fatto, reprimendo allo stesso modo sia la violazione delle *sanzioni amministrative* accessorie, sia la violazione delle *pene accessorie*.

Orbene, nel testo dell'originario art. 32 dello schema del decreto legislativo trasmesso alle Camere per acquisire i necessari pareri, era prevista come unica figura di reato la violazione delle sanzioni amministrative accessorie. Tuttavia, analizzando la relazione governativa di accompagnamento del decreto, si apprende che la Commissione giustizia del Senato, risolvendo un possibile dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 3 Cost., ha inteso prevedere la medesima sanzione penale sia nel caso di violazione delle sanzioni amministrative accessorie, sia nel caso di violazioni di pene accessorie. Il sospetto di violazione del principio di eguaglianza derivava dal fatto che al soggetto che avesse violato la sanzione amministrativa accessoria si sarebbe applicata la nuova figura di reato, mentre il soggetto che avesse violato la pena accessoria sarebbe incorso nella punibilità del reato dell'art. 389 c.p., di cui già si è detto, munito di una sanzione penale più contenuta.

A ben vedere, non si comprende la ragione di siffatta scelta, per due ordini di considerazioni. In primo luogo non poteva esservi alcuna violazione dell'art. 3 Cost. dal momento che l'eventuale sospetto di violazione del principio di eguaglianza sarebbe stato fondato se le posizioni dei soggetti interessati fossero state identiche. Ed invece, in questo caso il primo ipotetico soggetto sarebbe incorso in una sanzione amministrativa, mentre il secondo sarebbe risultato condannato per un delitto. Ed ancora, mentre

il secondo soggetto, alla consumazione del secondo reato, si sarebbe trovato a fare i conti, ad esempio, con problemi della recidiva (art. 99 ss. c.p.), tanto non sarebbe accaduto per chi avesse violato la sanzione amministrativa accessoria.

La seconda considerazione riguarda i limiti della cornice normativa della legge-delega che all'art. 8 lett. c stabilisce di mantenere la sanzione penale *unicamente per la violazione delle sanzioni amministrative accessorie*, tacendo dell'eventuale possibilità di prevedere ipotesi di reato per casi diversi.

In realtà la scelta appare poco meditata da parte della Commissione del Senato, scelta che non ha consentito neppure di coordinare lessicalmente il comma 2 dell'art. 32 d.lgs. n. 507 del 1999 (ovvero art. 7 l. n. 386 del 1990), rispetto al comma 1, dal momento che si apre con la locuzione «La condanna *per il reato (...)*», trascurando il fatto che i reati in effetti sono due e distinti.

Anche questo episodio segna la modesta cura prestata all'attività legislativa che, soprattutto per la legislazione penale speciale, si avvale sempre più frequentemente della tecnica di rinvio al precetto di norme diverse, secondo lo schema teorico della norma penale in bianco (4). Ed infatti, i delitti previsti al già citato art. 32 mancano di specifico precetto, rinvenibile solo per rinvio sistematico, essendo stata prevista unicamente la sanzione.

I novellati artt. 124 e 125 r.d. n. 1736 del 1933 presentano anch'essi sostanziali elementi di novità, anche se sono stati modellati sulla precedente disciplina.

Con l'art. 124 viene mantenuta una ipotesi di delitto di *falsa dichiarazione* resa dal privato all'incaricato della banca o dell'ufficio postale, mentre l'art. 125 conferma nella sostanza la punibilità del dipendente dell'istituto bancario e postale per aver tenuto una *condotta infedele* rispetto ai suoi compiti istituzionali.

L'art. 124 prevede che il soggetto all'atto della richiesta del rilascio di moduli di assegno deve dichiarare di non essere interdetto dalla emissione di assegni bancari e postali. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il richiedente che dichiara il falso è punibile *solo se successivamente vengono rilasciati moduli di assegni*, con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Per vero non si comprendono le ragioni di una tale scelta legislativa, dal momento che il trattario così come è tenuto ad effettuare controlli nell'archivio informatizzato della Banca d'Italia nel caso venga portato un assegno all'incasso, potrà parimenti controllare la legittimità della richiesta dei moduli da parte del cliente. Tale previsione, peraltro, evidenzia un vuoto normativo per i mezzi di pagamento diversi dagli assegni. È solo il caso di osservare che alcuna punibilità è prevista se il cliente invece di richiedere moduli di assegno richiedesse carte di credito.

In realtà tale norma appare superflua, in considerazione del fatto che l'attività di controllo è svolta a

Nota:

(4) V. a tale proposito per tutti, da ultimo, G. Marinucci-E. Dolcini, *Corso di diritto penale*, 2^a ed., Milano, 1999, 53.

monte della singola richiesta. In effetti l'unico scopo che assolve la norma è quello di caricare di ulteriori adempimenti il trattario fino a ridurlo alla sostanziale impossibilità ad operare. La relazione di accompagnamento offre elementi per considerare che vi è stata incertezza sulla conservazione dell'illecito, anche se si è preferito alla fine mantenerlo.

L'aspetto più interessante, tuttavia, è la *condizione di operatività del fatto-reato* al comma 2, rappresentata dalla circostanza del rilascio dei moduli di assegno. Il legislatore in tal modo ha fatto ricorso alla disciplina delle *condizioni obiettive di punibilità* previste all'art. 44 c.p. (5) Ed infatti, il richiedente è punibile soltanto *qualora* vengano rilasciati i predetti moduli.

La questione sulla effettiva natura delle condizioni di punibilità è stata oggetto di accese dispute in dottrina e l'argomento sfugge ad una precisa configurazione teorica (6). Certamente la condizione non può essere limitata in termini di applicazione della sanzione penale, né circoscritta ai problemi della imputazione soggettiva del fatto, dal momento che l'oggetto della condizione si rapporta alla *compiutezza del fatto tipico*.

In realtà questa particolare fattispecie dell'art. 124 r.d. n. 1736 del 1933 può essere ritenuta paradigmatica della insussistenza del reato a causa della mancanza di un elemento tipico del fatto, rappresentato proprio dall'oggetto della condizione.

Tuttavia, la condizione di tipicità che non si verifica, non impedisce l'operatività dell'art. 485 c.p. che prevede il delitto di falsità in scrittura privata (7). Ed infatti, in caso di assenza del rilascio assume *rilevo penale anche la sola dichiarazione* del richiedente i moduli di assegno.

Va soggiunto che potrebbero essere individuate anche ulteriori ipotesi di reato, considerato che il delitto di falso talvolta si pone come reato strumentale rispetto al reato fine.

In definitiva, il legislatore stabilendo una condizione di operatività della fattispecie di reato non ha eliminato la possibilità che altre ipotesi di reato vadano a coprire l'area di illiceità lasciata libera dalla norma speciale.

La inutilità della previsione dell'art. 124 r.d. n. 1736 del 1933 è evidenziata dalla previsione del successivo art. 125 laddove è previsto che il dipendente responsabile deve accertare attraverso l'archivio informatizzato le reali condizioni personali del richiedente. Nel caso egli comunque consegna moduli a persona interdetta, per effetto della sanzioni accessorie amministrative e penali (artt. 5, 5-bis e 7 l. n. 386 del 1990), oppure a persona alla quale sia stata in precedenza revocata l'autorizzazione (art. 9 l. n. 386 del 1990), è punito con la pena della reclusione fino a un anno.

Risulta, tuttavia, privo di fondata giustificazione, anche nel silenzio della relazione di accompagnamento alla legge, l'inciso contenuto nel comma 2 dell'art. 125 «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Non sembra facile, in realtà, individuare una ipotesi di reato più grave che possa in termini di sussidiarietà, impedire l'applicazione della norma in esame. Volendo procedere in astratto si potrebbe ipotizzare la responsabilità per il più grave delitto di

truffa a carico del dipendente dell'istituto bancario e postale, il quale consenta con false dichiarazioni il rilascio di moduli a suoi complici, soggetti assolutamente privi di requisiti di solvibilità.

In realtà l'ipotesi di reato più vicina, anche per l'identità di settore, al dettato dell'art. 125 d. n. 1736 del 1933 è quella del *mendacio e falso interno bancario*, prevista al comma 2 dell'art. 137 t.u.l.b.c. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che punisce il dipendente di banca che, omettendo di segnalare notizie o dati impeditivi del mantenimento delle condizioni di credito precedentemente concesse, avvantaggiano in tal modo il richiedente. Va, tuttavia, rilevato che tale ipotesi è un reato contravvenzionale che certamente non può soddisfare le condizioni di sussidiarietà richieste dall'art. 125.

Va, infine, osservato che oltre alla possibile responsabilità civile per il risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale cui dà vita l'art. 125, interviene anche la disciplina della responsabilità solidale del trattario, prevista all'art. 10 l. n. 386 del 1990, il quale è tenuto a rispondere fino alla concorrenza di lire venti milioni per ogni assegno emesso a causa del rilascio dei moduli nonostante le ragioni di impedimento.

La disciplina generale contenuta nella l. n. 689 del 1981 stabilisce inoltre che alla sanzione pecuniaria irrogata in conseguenza dell'illecito amministrativo, è obbligato in solido al soggetto responsabile e ai sensi del comma 3 dell'art. 6 l. n. 689 del 1981 l'imprenditore da cui il primo dipende, vale a dire l'istituto bancario o postale.

Le sanzioni accessorie

Il sistema delle sanzioni accessorie stabilito dalla nuova legge è di tipo misto e riguarda sia le amministrative, previste all'art. 31 d.lgs. n. 507 del 1999, ovvero agli artt. 5 e 5-bis l. n. 386 del 1990, sia le penali, previste al comma 2 dell'art. 32, ovvero art. 7 l. n. 386 del 1990.

Con l'art. 5 l. n. 386 del 1990 il legislatore delegato ha stabilito la sanzione accessoria di natura interdittiva del divieto di emettere assegni nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione, mentre la medesima sanzione accessoria si applica nel caso di emissione senza provvista solo se l'importo dell'assegno, o di più assegni, superi la soglia di lire cinque milioni.

Note:

(5) Il codice penale all'art. 44 prevede: «Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto».

(6) V. per tutti G. Bettioli, *Diritto penale*, Padova, 1982, 228 e .. Fiore, *Diritto penale*, I, Torino, 1993, 381 ss.

(7) L'art. 485 c.p. prevede: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».

LEGISLAZIONE

442

DIRITTO PENALE
E PROCESSO
n. 412000

È evidente dalle due ipotesi inteso, peraltro con la soglia

La stessa base ad una p vagheggia il disegno crimini c.p., anche se congiuntamente tempi ravvicinati di azione unitaria

Il 2 comma, inoltre, gravità delle sanzioni accolta disposto con dell'assegno segni sia su quando nei emesso asse vista per un ni, a seguito esecutivo. Il applicare interdizione di o imprenditore degli uffici se; c) l'incamminazione

Va ancora va accessor pubblica al legge-delegata compagna tiva al legi non essend È stata, i la pena acc delitto di i accessorie condanna e riodo comp condanna j ni amminis

La comp

La comp ti pene acc appartiene con citazioni editali di anni, secon

Per qua irrogazione la emissio ni ammin tiene al p

Il proc amminist procedura di assegn rio, il pu

L

LEGISLAZIONE

442

DIRITTO PENALE
E PROCESSO
n. 4/2000

È evidente la diversità del disvalore rappresentato dalle due ipotesi di violazione che il legislatore ha inteso, peraltro, rimarcare stabilendo solo per la seconda la soglia minima di sanzionabilità.

La stessa disciplina dell'art. 5 riprende, inoltre, il nuovo criterio della *reiterazione della violazione*, in base ad una *programmazione unitaria*. La locuzione vagheggia il contenuto del principio del «medesimo disegno criminoso» previsto al comma 2 dell'art. 81 c.p., anche se in realtà se ne discosta poiché richiede congiuntamente: a) la emissione di più assegni in tempi ravvicinati; b) la necessità di una programmazione unitaria.

Il 2 comma dell'art. 5 l. n. 386 del 1990 stabilisce, inoltre, secondo un principio di progressiva gravità delle violazioni, la possibilità di applicare sanzioni accessorie sempre più severe, in combinato disposto con l'art. 5-bis l. cit., quando l'importo dell'assegno o il complessivo valore dei diversi assegni sia superiore a lire cento milioni, oppure quando nei cinque anni precedenti il traente ha emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista per un importo totale superiore ai venti milioni, a seguito dell'accertamento con provvedimento esecutivo. In questi casi l'Autorità procedente può applicare *singolarmente o congiuntamente*: a) la interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; b) la interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese; c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Va ancora osservato che la sanzione amministrativa accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione *non era prevista dalla legge-delega* anche se, secondo la relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 507 del 1999, si consentiva al legislatore l'adozione di ulteriori sanzioni non essendo stabilita una elencazione esaustiva.

È stata, infine, prevista all'art. 7 l. n. 386 del 1990 la pena accessoria, conseguente alla condanna per il delitto di inosservanza di sanzioni amministrative accessorie, della pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i due e i cinque anni, nel caso di condanna per il delitto di inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie.

La competenza

La competenza per gli illeciti penali e le conseguenti pene accessorie contenuti nella l. n. 386 del 1990 appartiene al tribunale in composizione monocratica, con citazione diretta a giudizio, trattandosi di limiti edittali di pena non superiore nel massimo a quattro anni, secondo quanto disposto dall'art. 550 c.p.p.

Per quanto concerne invece la competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla emissione di assegni e di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la competenza appartiene al *prefetto del luogo del pagamento del titolo*.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è stato reso più agile rispetto alla procedura generale della l. n. 689 del 1981. Nel caso di assegno emesso senza l'autorizzazione del trattario, il pubblico ufficiale che ha elevato il protesto

deve informare tempestivamente il prefetto territorialmente competente, mentre per gli assegni emessi senza la provvista l'informativa è data soltanto dopo il decorso di 60 giorni dal quello di scadenza del titolo, senza che vi sia stato il pagamento. Successivamente il prefetto, entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto, invia la contestazione al responsabile con gli estremi della violazione e l'avviso che potrà presentare a sua giustificazione unicamente prove documentali e memorie, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.

Diversamente dalla disciplina generale della l. n. 689 del 1981, la nuova legge impedisce che l'interessato possa richiedere l'audizione personale al prefetto, dovendo limitare la sua difesa solo a documenti e giustificazioni scritte. Se il prefetto accoglie le ragioni esposte dall'interessato emette ordinanza di archiviazione. In caso contrario determina la somma dovuta per la violazione, nonché le sanzioni amministrative accessorie.

La revoca dell'autorizzazione di emettere assegni come provvedimento di sistema

Con l'istituto della revoca di sistema il legislatore ha inteso rafforzare la misura preventiva già prevista all'art. 9 l. n. 386 del 1990, che consentiva alla banca trattaria di revocare al proprio cliente l'autorizzazione ad emettere assegni con la restituzione dei moduli di cui il responsabile era ancora in possesso, nel caso di emissione di assegni senza provvista.

La nuova legge introduce l'istituto della revoca generalizzata, ossia che riguarda sia l'emissione di assegno senza autorizzazione che di emissione in difetto di provvista e che inoltre si estende a tutto il circuito bancario e postale.

Tale intervento, tuttavia, si giustifica da un punto di vista operativo in considerazione della nuova organizzazione dei controlli, fondata sull'istituzione di un servizio informatizzato presso la Banca d'Italia. Ed infatti, l'art. 34 d.lgs. n. 507 del 1999, ovvero l'art. 9 l. n. 386 del 1990, stabilisce che in caso di mancato pagamento di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo nell'archivio informatizzato, rispettivamente entro 20 giorni nel primo caso e dopo 60 giorni dalla scadenza del pagamento, nel secondo caso.

L'iscrizione nell'archivio comporta che per il periodo di sei mesi vigerà il divieto per qualsiasi banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegni con il responsabile e di pagare gli assegni tratti dopo la revoca, anche se nel limite della provvista.

Per vero, quest'ultima previsione provocherà una serie di problemi ai trattari che, volta per volta, dovranno controllare in archivio se è pagabile o meno un assegno. E ciò diviene attività essenziale e prepedica da parte di banche e di uffici postali per non incorrere nella responsabilità patrimoniale solidale, di cui all'art. 35 d.lgs. n. 507 del 1999, ovvero art. 10 l. n. 386 del 1990, che interviene qualora il trattario ometta o ritardi l'iscrizione nell'archivio o auto-

L

LEGISLAZIONE

443

DIRITTO PENALE
E PROCESSO
n. 4/2000

rizzi il rilascio di moduli in costanza di revoca. Il principio di responsabilità solidale impone che il trattario sia obbligato in solido a pagare l'assegno anche se manca o è insufficiente la provvista, fino alla concorrenza di lire venti milioni per ogni assegno emesso.

Effettivamente le conseguenze deducibili da una interpretazione letterale e sistematica degli art. 34 d.lgs. n. 507 del 1999, ovvero art. 9 l. n. 386 del 1990, e 35 d.lgs. n. 507 del 1999, ovvero art. 10 l. n. 386 del 1990, sono particolarmente severe. Così come sono relevantissimi gli adempimenti che la nuova disciplina richiede all'interno del settore del credito, sia esso bancario o postale, vale a dire continui e raffinati controlli, *ad horas*, sulle condizioni personali del soggetto che presenta il titolo all'incasso.

La lettera del solo art. 10 l. n. 386 del 1990 farebbe presumere che la responsabilità del trattario possa scattare solo nel caso dell'istituto trattario che ometta o ritardi l'iscrizione unicamente nei confronti degli assegni emessi sul proprio istituto. Diversamente da quanto specifica l'art. 9 l. n. 386 del 1990, che si esprime in termini di *generalizzato divieto* rivolto al circuito del credito: «La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, *per qualunque banca e ufficio postale* di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di *pagare gli assegni tratti* dal medesimo *dopo l'iscrizione* nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista».

Un problema che si porrà nella prassi applicativa e trascurato dalla legge, è quello della sospensione degli effetti del provvedimento di revoca. In effetti il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, sede nella quale il traente ha la possibilità di far valere le sue ragioni, sarà avviato ed esaurito certamente non prima del decorso del termine di sei mesi di efficacia della revoca di cui al n. 4 dell'art. 9 l. cit.

Non v'è chi non veda che la revoca è un provvedimento severo poiché "congela" l'attività del traente e lo espone a sanzioni penali, facendo venire meno l'autorizzazione all'uso degli assegni. Tuttavia, per la configurazione che la legge ha conferito all'istituto della revoca si tratta di un provvedimento a carattere definitivo, inoppugnabile e non cautelare. Tutto ciò rende vano ipotizzare qualsiasi richiesta o istanza per ottenerne la sospensione temporanea degli effetti, fino alla irrogazione della sanzione ammi-

nistrativa o penale, ovvero fino all'ordinanza di archiviazione.

La prospettiva che la legge offre è di particolare efficacia di tutela e di garanzia al sistema del credito, anche se non vanno trascurati taluni aspetti distorsivi che la realtà potrebbe evidenziare.

Si pensi al caso dell'imprenditore in difficoltà economica per la gestione della sua azienda che in tal modo non trova alcun rimedio per ripristinare in brevissimo tempo il suo rapporto con il circuito creditizio. Si pensi, ancora, ai casi di soggetti usurati che troveranno un nuovo insormontabile ostacolo per moralizzare il loro rapporto con il mercato di credito legale.

Ultima osservazione riguarda la possibile sperequazione che la nuova disciplina stabilisce tra il soggetto che abusa dell'assegno bancario e il soggetto che abusa delle carte di credito o di analoghi strumenti di pagamento. Per questi ultimi non può non essere registrato ancora una volta un vuoto normativo che evidenzia una diversa misura di tutela, tanto più deprecabile in presenza di situazioni equivalenti.

Conclusioni

In ultimo, è utile una breve osservazione sull'istituto della prescrizione delle violazioni amministrative. Se una delle preoccupazioni del mantenimento dei delitti di assegno emesso senza autorizzazione o senza provvista era di evitare l'incombere della prescrizione del reato, anche nel caso di trasformazione in illecito amministrativo il problema si ripropone negli stessi termini temporali. Non va, infatti, trascurato quanto dispone l'art. 28 l. n. 689 del 1981 che stabilisce un termine ordinario di cinque anni per riscuotere le somme dovute per le violazioni. Si tratta, in sostanza dello stesso termine di prescrizione ordinaria previsto per i precedenti delitti di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 386 del 1990 abrogati. In questo caso, peraltro, non esistendo un analogo principio di obbligatorietà dell'azione penale, potrebbero intervenire effetti perversi sull'ordinario decorso del procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni. È sufficiente rilevare quale complesso sistema di controlli e verifiche stabilisce la nuova legge per concludere che i guasti provocati presso le procure della Repubblica, trovano ragione di ripetersi anche presso le prefetture.

L

LEGISLAZIONE

444

DIRITTO PENALE
E PROCESSO
n. 4/2000

Diritto penal

MODIFI DI PRE NEI CAN

Decreto legislativo
Modifiche ed int
14 agosto 1996, i
direttiva 92/57/C
minime di sicure
cantieri tempor
2000, n. 13)

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli
Vista la legge 2
lare l'articolo 1 co
a emanare dispo
decreto legislativo
attuazione della d
del 24 giugno 199
me da attuare nei c

Visto l'articolo
gio 1999, n. 144,
all'articolo 1 com

Visto il decreto
626, e successive

Vista la prelim
dei Ministri, ado
1999;

Sentita la Con
tra lo Stato, le r
Trento e di Bolza

Acquisiti i par
permanenti della
della Repubblica;

Vista la delibe
adottata nella riur

Sulla proposta
nitarie e del Min
sociale, di conce
della giustizia, d
grammazione ecc
del commercio e
lavori pubblici e

il seg

1. All'articolo
14 agosto 1996,
lettere:

«e-bis) ai lavo
e-ter) alle atti
tografici, televis
no riprese, purch
stimento di un c

IN VETRINA

È disponibile il RACCOGLITORE 2000
della Rivista DIRITTO PENALE E PROCESSO

Per consentire una più veloce ed agevole consultazione della Rivista, IPSOA ha predisposto un pratico ed elegante raccoglitore che Le permetterà di conservare comodamente la raccolta 2000 dei numeri di DIRITTO PENALE E PROCESSO.

Per ricevere l'indispensabile raccoglitore a sole L. 41.000 telefoni subito all'Ufficio Vendite Dirette (Tel. 02/82476794 - fax 02/82476403) o contatti l'Agente IPSOA della Sua zona.
Codice prodotto: 00015134